

IL CANCELLIERE

- 3 LUG. 1937

Copia conforme all'originale



Il Pretore
10872

Taranto 11 24/6/37
Il Cancelliere
2711242

STUDIO LEGALE
Aw. A. MAURIZIO PASSIATORE
Via G. Falcone co. D - Tel./Fax 099/8712626
74024 MANDURIA (TA)

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Ricorso di lavoro

per il Sig. Galasso Michele, nato il 11/06/1951, elettivamente domiciliato in Taranto Via Toscana 20 (studio avv. Giuseppe Macri), presso e nello studio dell'avv. A. Maurizio Passiatore che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente atto

Contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via Cesare Battisti n.657.

A - Il ricorrente è dipendente A.M.A.T. con la qualifica di conducente di linea, matricola 143226.

B - Nel periodo dal 1981 al 1992 gli venne richiesto dalla convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica carenza di personale.

La soppressione del riposo ha comportato la prestazione lavorativa ininterrotta per la settimana successiva, andando comunque oltre i sei giorni di prestazione e senza godimento del riposo compensativo .

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella misura che si rileva dai prospetti paga e dal conteggio analitico che costituisce parte integrante del ricorso e che si

125.25/92
135.25/92
8544
14 LUG 1997
Prot. Arriva n. 8544
del 14 LUG 1997
Dipartimento Amministrativo F.F.
Area Informatica ☐
Area Legale ☐
Area Personale ☐
Area Movimento ☐
Area Tecnica ☐
Ufficio Ragioneria ☐
Ufficio Prod. del Traffico ☐
Ufficio Segreteria ☐
Ufficio Contratti ☒
Ed. D
A

Aw. A. MAURIZIO PASSIATORE

Vi delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente ricorso in quello successivo di esecuzione, ed in quello eventuale di conoscenza, conferendovi ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere, transanzare, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti e rinunciare agli atti del giudizio. Eleggo domicilio nel Vs. studio.

Taranto 10/6/92

Galasso Michele

E' autentico

Aw. A. MAURIZIO PASSIATORE

notifica unitamente ad esso.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art.16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ.modifiche.

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D - Con ricorso gerarchico del 5/12/1991 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti in costanza di rapporto di lavoro, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva dell'art.36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto

indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorati.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge 22/2/1934 n. 370 sul riposo domenicale o settimanale, valida sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annuali. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n. 12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art. 27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n. 138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art. 14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'ob-

bligato del riposo settimanale, si appalesa la violazione della norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;
- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familia-

ri e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subiecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 30, sicchè compete a tale titolo al ricorrente la somma di £. 14.589.242= (ex plurimis: Pretura di Milano del 4/12/1984: Casoni ed altri C/ Atinom s.p.a.; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gambarin ed altri C/ A.T.M.; Pretura Milano del 9/6/1987-Pret. Bonatavicola-Aquafrasca ed altri C/ A.T.M, confermata con sentenza n. 533 del 24/1/1990

del Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed
Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed al-
tri C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n.910 del
30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass. Sez. lavoro
n.5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza
Cass. Sez. Lavoro n. 5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, il ricorrente ut sopra rappresentato e
difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzio-
ne, eccezione e conclusione,

1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al
diritto al risarcimento del danno, condannare la società re-
sistente a pagare in favore del ricorrente a titolo di manca-
to godimento dei riposi settimanali nel periodo 1981 - 1992,
usufruiti in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati,
la complessiva somma di £. 14.589.242=, come dall'allegato
conteggio analitico, o in quella a meglio vista, il tutto ol-
tre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale
rivalutato;

2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in fa-
vore del sottoscritto procuratore antistatario;

3) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpello del legale rappresen-
tante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub

a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, precedute dalle parole " se vero che". All'occorrenza prova per testi senza inversione dell'ordine della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Tangredi Gianfranco, Abena Egidio, Imperiale Cosimo, Nobile Francesco, Noia Giovanni, Generali Aldo, Pacente Antonio, Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo ed altri da indicare nell'assegnando termine. Ordinarsi a carico della convenuta l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze giornalieri operai ed agenti di movimento. Ogni ulteriore mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si deposita: conteggio analitico; prospetti paga; ricorso gerarchico; copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuzione settore autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione espressamente riservata.

Taranto li 10/6/1997

Avv. A.M. Passiatore

IL PRETORE DI TARANTO

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a sè nella sede della sezione lavoro l'udienza di discussione del 21/3/98 ore 10,00, invitando le parti a comparire personalmente.

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notificarsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente decreto a cura del ricorrente.

X GALASSO MICHELE

1

ANNO 1981

UNITARIO

MESE IN FEBBRAIO RIPOSO NON GODUTO	1	27590 =	£ 27590
" MARZO "	4	27.590 =	£ 110.360
" APRILE "	2	27.590 =	£ 55.180
" MAGGIO "	4	28705 =	£ 114.820
" GIUGNO "	2	28.705 =	£ 57.410
" LUGLIO "	1	28.705 =	£ 28705
" AGOSTO "	4	29502 =	£ 118.008
" SETT. "	3	29996 =	£ 89.988
MESE IN OTTOBRE	1	29996 =	£ 29996
			£ 632.057

ANNO 1983

UNITARIO

MESE IN SETTEMB. RIPOSO NON GODUTO	4	41190 =	£ 164760
------------------------------------	---	---------	----------

ANNO 1984

UNITARIO

MESE IN OTTOBRE RIPOSO NON GODUTO	3	44465 =	£ 133395
" NOVEMBRE "	4	44.919 =	£ 179.676
			£ 313071

ANNO 1985

UNITARIO

MESE IN GIUGNO RIPOSO NON GODUTO	2	46279 =	£ 92.558
----------------------------------	---	---------	----------

ANNO 1986

UNITARIO

MESE DI MARZO RIPOSO NON GODUTO	1	49.663 =	£ 49.663
" APRILE	1	49.663 =	£ 49.663
" MAGGIO	2	50.333 =	£ 100.666
" GIUGNO	3	50.333 =	£ 150.999
" AGOSTO	2	51.866 =	£ 103.732
" SETT.	3	51.866 =	£ 155.598
" OTTOBRE	2	51.866 =	£ 103.732
MESE DI DICEMBRE	3	52.596 =	£ 157.788
£ 871.841			

ANNO 1987

UNITARIO

MESE DI GENNAIO RIPOSO NON GODUTO	3	52.596 =	£ 157.788
" FEBBRAIO	2	52.596 =	£ 105.192
" MARZO	4	52.596 =	£ 210.384
" APRILE	3	53.746 =	£ 161.238
" MAGGIO	1	54.434 =	£ 54.434
" GIUGNO	4	54.434 =	£ 217.736
" LUGLIO	2	54.454 =	£ 108.908
" AGOSTO	3	54.454 =	£ 163.362
" SETT.	1	55.470 =	£ 55.470
" OTTOBRE	5	55.470 =	£ 277.350
" NOVEMBRE	3	56.167 =	£ 168.501

ANNO 1988

UNITARIO

3

MESE DI GENNAIO RIPOSO NON GODUTO 3 57.544 = £ 172.632

" FEBBRAIO " 4 57.544 = £ 230.176

" MARZO " 2 57.544 = £ 115.088

" APRILE " 4 54.895 = £ 219.580

" MAGGIO " 4 56.965 = £ 227.860

" GIUGNO " 4 59.778 = £ 239.112

" LUGLIO " 2 59.779 = £ 119.558

" AGOSTO " 1 59.779 = £ 59.779

" SETT. " 2 59.779 = £ 119.558

" OTTOBRE " 3 59.779 = £ 179.337

" NOVEMBRE " 4 60.526 = £ 242.104

£ 1.924.784

ANNO 1989

UNITARIO

MESE DI GENNAIO RIPOSO NON GODUTO 2 60.826 = £ 121.652

" FEBBRAIO " 4 60.746 = £ 242.984

" MARZO " 3 60.746 = £ 182.238

" APRILE " 4 60.746 = £ 242.984

" MAGGIO " 4 61.723 = £ 246.892

" GIUGNO " 2 61.723 = £ 123.446

" LUGLIO " 1 61.722 = £ 61.722

MESE DI AGOSTO " 1 61.722 = £ 61.722

OPITARIO

MESE M	SETTEMBRE	RIPOSO NON SOLOTO	3	61.722 =	£ 185.166
"	OTTOBRE	"	3	63.988 =	£ 191.964
"	NOVEMBRE	"	4	64.872 =	£ 259.488
MESE M	DICEMBRE	"	3	64.871 =	£ 129.744
					£ 9.050.002

ANNO 1990

OPITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON SOLOTO	2	66.091 =	£ 132.182
"	MARZO	"	2	66.091 =	£ 132.182
"	APRILE	"	3	66.091 =	£ 198.273
"	MAGGIO	"	2	67.203 =	£ 134.406
"	GIUGNO	"	4	67.203 =	£ 268.812
"	LUGLIO	"	2	67.203 =	£ 134.406
"	AGOSTO	"	2	67.203 =	£ 134.406
"	SETT.	"	3	67.203 =	£ 201.609
"	OTTOBRE	"	2	67.203 =	£ 134.406
"	NOVEMBRE	"	3	68.247 =	£ 204.741
MESE M	DICEMBRE	"	2	68.247 =	£ 136.494
					£ 1.811.917

ANNO 1991

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GOBOTO	1	69810 = £	69810
u	FEBBRAIO	u	4	69.810 = £	279.240
u	MARZO	u	3	70.735 = £	212.205
u	APRILE	u	4	70.735 = £	282.940
u	MAGGIO	u	3	72.140 = £	216.420
u	GIUGNO	u	5	72.140 = £	360.700
u	LUGLIO	u	3	72.140 = £	216.420
u	AGOSTO	u	4	72.140 = £	288.560
u	SETT.	u	3	73.342 = £	220.026
u	OTTOBRE	u	4	73.342 = £	293.368
u	NOVEMBRE	u	4	74.520 = £	298.080
MESE M	DICEMBRE	u	4	74.520 = £	298.080
					£ 3.035.849

ANNO 1992

UNITARIO

MESE M	GENNAIO	RIPOSO NON GOBOTO	4	74.520 = £	298.080
u	FEBBRAIO	u	5	74.520 = £	372.600
u	MARZO	u	3	74.520 = £	223.560
u	APRILE	u	3	74.520 = £	223.560
u	MAGGIO	u	4	74.520 = £	298.080
u	GIUGNO	u	4	74.520 = £	298.080
MESE M	LUGLIO	u	4	74.520 = £	298.080
					£ 2.012.040

RICPILOSO

ANNO	1981 =	532.057
"	1983 =	164.760
"	1984 =	313.071
"	1985 =	92.558
"	1986 =	811.841
"	1987 =	1.680.363
"	1988 =	1.934.784
"	1989 =	2.050.002
"	1990 =	1.811.917
"	1991 =	3.035.849
ANNO	1992 =	2.012.040
		£ 14.589.242

Relata di notifica

Ad istanza dell'avv. A. Maurizio Passiatore, procuratore del
ricorrente in atti, io sottoscritto Assistente Unep della Cor-
te di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia sepa-
rata e conforme del ricorso ed allegati conteggi per legale
scienza, a:

1 - A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t.
corrente in Taranto via C. Battisti n. 657, mediante consegna
a mani

coperto all'atto
a mani dell'impiegato
consegnato alla Segreteria, rinviato alla ricezione
11 4 LUG. 1997

ARIUNO SANTIAGADA
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE MINORILE DI TARANTO

CSA

13586/12

PRETURA CIRCONDARIALE DI TARANTO

SEZIONE LAVORO

Ricorso di lavoro

per il Sig. *Vecchio Pietro*, nato il 21/01/1952, elettivamente domiciliato in Taranto Via Toscana 20 (studio avv. Giuseppe Macri), presso e nello studio dell'avv. A. Maurizio Passiatore che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine del presente atto

Contro

Azienda Municipalizzata Autotrasporti-Taranto in persona del suo legale rappresentante p.t., corrente in Taranto alla via Cesare Battisti n.657.

A - Il ricorrente è dipendente A.M.A.T. con la qualifica di conducente di linea, matricola 196559.

B - Nel periodo dal 1981 al 1991 gli venne richiesto dalla convenuta di prestare la propria opera in giorno destinato dal turno al riposo settimanale, a causa della cronica carenza di personale.

La soppressione del riposo ha comportato la prestazione lavorativa ininterrotta per la settimana successiva, andando comunque oltre i sei giorni di prestazione e senza godimento del riposo compensativo .

La soppressione del riposo settimanale è avvenuta nella misura che si rileva dai prospetti paga e dal conteggio analitico che costituisce parte integrante del ricorso e che si

A.M.A.T. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	8523
del	11/6 1997
Dirigente Amministrativo F.F.	☐
Area Informatica	☐
Area Legale	☐
Area Personale	☐
Area Movimento	☐
Area Tecnica	☐
Ufficio Ragioneria	☐
Ufficio Prod. del Traffico	☐
Ufficio Segreteria	☐
Ufficio Contratti	☒
<i>CSA</i>	

Aw. A. MAURIZIO PASSIATORE
Vi delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado del presente giudizio, in quello successivo di esecuzione, ed in quello eventuale di opposizione, conferendoVi ogni facoltà di legge, compresa quella di transigere, quietanzare, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti e rinunciare agli atti del giudizio. Eleggo domicilio nel Vs. studio.

Taranto 22/5/92

Vecchio Pietro
è autentica

Aw. A. MAURIZIO PASSIATORE

91116

notifica unitamente ad esso.

C - Il trattamento retributivo praticato dalla convenuta per il lavoro prestato nel giorno destinato al riposo è consistito solo nella corresponsione della retribuzione giornaliera con la maggiorazione prevista per lo straordinario festivo (20%) dall'art.16 e 17 CCNL del 23/7/1976 e succ.modifiche.

Invero la contrattazione collettiva, o altra forma normativa anche unilaterale, non stabilisce in via preventiva alcun tipo di risarcimento, sia in forma specifica, sia in forma economica sostitutiva, per il mancato riposo periodico.

Con il presente ricorso, pertanto, si intende richiedere il risarcimento derivante a tale titolo.

D' - Con ricorso gerarchico del 17/12/1991 il ricorrente intimava il risarcimento per i riposi non goduti in costanza di rapporto di lavoro, interruttivo della ordinaria prescrizione decennale (cfr. sentenze Cass. Sez. Lavoro n. 5015 del 27/4/1992 e n. 5465 del 8/5/1992).

D I R I T T O

La materia del riposo settimanale ha trovato una sua previsione legislativa precisa ed imperativa, data l'importanza che essa riveste al fine di garantire l'equilibrio psico-fisico del lavoratore e lo sviluppo di una adeguata vita di relazione ed affettiva.

In primo luogo viene la norma immediatamente precettiva dell'art.36 della Costituzione, la quale sancisce il diritto

indisponibile, assoluto ed irrinunciabile del lavoratore al godimento di un giorno di riposo ogni sette giorni lavorativi.

Oltre a tale norma, vige per tutto il settore la legge 22/2/1934 n. 370 sul riposo domenicale o settimanale, valida sia per gli agenti addetti al trasporto tranviario, ovvero a quello filoviario ed automobilistico extraurbano.

Quest'ultima categoria ha, sul punto, una tutela rinforzata a causa della maggiore pericolosità presunta del logorio psicofisico causato dalla violazione delle norme sull'alternanza tra lavoro e riposo: ogni settimana è dovuto un riposo di ventiquattro ore consecutive per complessivi 52 riposi annuali. La normativa prevede, altresì, che per l'attività di trasporto di persone, sia possibile la deroga al riposo in giorno di domenica e che lo stesso sia attuato mediante turni tra il personale (n. 12-Tabella 3 - D.M. 22/6/1935).

La violazione dell'effettivo godimento del riposo è sanzionata all'art. 27 con l'ammenda, mentre per quanto riguarda gli addetti alle linee extraurbane, vige, altresì, la tutela della legge n. 138 del 14/2/1958, la quale prevede all'art. 14 non solo un'ulteriore ammenda, ma, ma altresì, la possibilità di declaratoria di decadenza dalla concessione a carico delle aziende inadempienti.

DANNO E SUA QUANTIFICAZIONE

Stabilito l'ambito normativo che prevede tassativamente l'ob-

bligo del riposo settimanale, si appalesa la violazione della norma imperativa.

Il fatto illecito consiste nel non aver predisposto una organizzazione aziendale di mezzi e persone, tale da poter effettuare il servizio affidato, nel completo rispetto dei diritti dei lavoratori.

Il non aver agito conformemente a tale obbligo ha causato la richiesta di prestazioni aggiuntive al lavoratore il quale, nell'interesse dell'azienda e su richiesta espressa della stessa, non ha potuto godere del riposo, sacrificando il recupero delle proprie energie e continuando, con sicuro danno alla salute, a prestare la propria opera per il turno successivo.

NATURA DEL DANNO

Trattasi di danno determinatosi nella esecuzione del contratto di lavoro, in relazione all'organizzazione dell'impresa.

L'offesa all'ordinamento ed ai diritti del singolo è duplice:

- la violazione delle norme generali e speciali a tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute del lavoratore (oltre che dei terzi trasportati), in relazione alla prestazione aggiuntiva, che, oltre alla giornata specifica del riposo lavorato, ricollega due o più turni tra loro, senza alcun intervallo dedicato al riposo;

- la violazione della norma costituzionale art. 36, posta a tutela anche dello svolgimento normale delle relazioni familia-

ri e sociali.

Le suddette violazioni portano entrambe al diritto di risarcimento.

Nemmeno è configurabile in subjecto casu alcuna ipotesi di concorso nella causazione dell'evento dannoso in capo al lavoratore, poichè spetta all'imprenditore in via esclusiva la responsabilità per l'organizzazione del lavoro, in modo da non ledere i diritti dei lavoratori.

Tale figura di responsabilità non è affatto diversa da quella che vede il datore responsabile di ogni altra norma imperativa, posta a difesa della salute e dell'igiene del lavoro, indipendentemente dal comportamento di rifiuto del lavoratore.

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

La giurisprudenza ha elaborato un criterio equitativo per risarcire il danno de quo: per ogni giornata di riposo soppresso ha imposto un risarcimento pari al valore di un giorno di retribuzione, ovvero la retribuzione mensile divisa per 30, sicchè compete a tale titolo al ricorrente la somma di £. 2.762.756= (ex plurimis: Pretura di Milano del 4/12/1984: Casoni ed altri C/ Atinom s.p.a.; Pretura Milano del 30/3/1990-Pret. Santosuosso-Gambarin ed altri C/ A.T.M.; Pretura Milano del 9/6/1987-Pret. Bonatavicola-Aquafresca ed altri C/ A.T.M., confermata con sentenza n. 533 del 24/1/1990

del Tribunale di Milano; Pretura Milano del 22/6/1983-Bosio ed
Altri C/Atinom; Pretura Milano del 16/4/1984-Mistrorigo ed al-
tri C/ Atinom s.p.a., confermate dalla sentenza n.910 del
30/1/1985 del Tribunale di Milano; Sentenza Cass. Sez. lavoro
n.5015 del 27/4/1992 Agesp C/ Ferrari ed altri; sentenza
Cass. Sez. Lavoro n. 5465 del 8/5/1992).

Tutto ciò premesso, il ricorrente ut sopra rappresentato e
difeso, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Pretore adito, reietta ogni avversa deduzio-
ne, eccezione e conclusione,

1) premessa ogni opportuna declaratoria in ordine al
diritto al risarcimento del danno, condannare la società re-
sistente a pagare in favore del ricorrente a titolo di manca-
to godimento dei riposi settimanali nel periodo 1981 - 1991,
usufruiti in misura inferiore ai 52 annuali e non recuperati,
la complessiva somma di £. 2.762.756=, come dall'allegato
conteggio analitico, o in quella a meglio vista, il tutto ol-
tre rivalutazione monetaria ed interessi legali sul capitale
rivalutato;

2) vittoria di spese e compensi di causa da distrarsi in fa-
vore del sottoscritto procuratore antistatario;

3) sentenza esecutiva per legge.

In rito ammettersi prova per interpelllo del legale rappresen-
tante p.t. della società convenuta sulle posizioni sub

a-b-c-della narrativa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, precedute dalle parole " se vero che". All'occorrenza prova per testi senza inversione dell'ordine della prova, sulle medesime posizioni con i sign.ri Tangredi Gianfranco, Abena Egidio, Imperiale Cosimo, Nobile Francesco, Noia Giovanni, Generali Aldo, Pacente Antonio, Strada Gustavo, D'Amuri Arcangelo ed altri da indicare nell'assegnando termine. Ordinarsi a carico della convenuta l'esibizione dei libri paga, matricola e presenze giornalieri operai ed agenti di movimento. Ogni ulteriore mezzo istruttorio espressamente riservato.

Si deposita: conteggio analitico; prospetti paga; ricorso gerarchico; copia CCNL del 23/7/1976 e 1980 sulla retribuzione settore autoferrotranvieri. Ogni ulteriore documentazione espressamente riservata.

Taranto li 22/5/1997

Avv. A.M. Fassiatore

IL PRETORE DI TARANTO

letto il ricorso che precede, ritenuta la propria competenza,

FISSA

l'udienza innanzi a sè nella sede della sezione lavoro l'udienza di discussione del 21/3/98 ore 10,00, invitando le parti a comparire personalmente.

Ordina che copia del ricorso e pedissequo decreto da notificarsi alla convenuta nel termine di giorni dieci dal presente decreto a cura del ricorrente.

Taranto li 25/6/87

Ho
Il Cancelliere
TARANTO

Ho
Il Pretore
V. 227/A

Copia conforme all'originale

- 3 LUG. 1987



IL CANCELLIERE

3 ANNO 1981 - VECCHIO - PIETRO

UNITARIO

1

MESE DI MARZO	RIPOSO NON SCOLTO	2	28085 =	56170
"	APRILE	"	2	28085 = 56170
"	MAGGIO	"	4	29200 = 116800
"	GIUGNO	"	3	29200 = 87600
"	LUGLIO	"	1	29200 = 29200
"	AGOSTO	"	1	29996 = 29996
MESE DI OTTOBRE	"	1	30551 =	30551
				£ 406.481

ANNO 1982

UNITARIO

MESE DI GENNAIO	RIPOSO NON SCOLTO	1	31321 =	31321
"	MARZO	"	2	32037 = 64074
"	APRILE	"	2	32037 = 64074
"	MAGGIO	"	1	32993 = 32993
"	GIUGNO	"	1	32993 = 32993
"	OTTOBRE	"	1	37138 = 37138
"	NOVEMBRE	"	3	38173 = 114519
MESE DI DICEMBRE	"	1	38173 =	38173
				£ 415.285

NO 1983

UNITARIO

MESE IN GENNAIO RIPOSO NON GODUTO 3 39150 = £ 117.450

" MARZO " 2 40057 = £ 80.114

" GIUGNO " 1 40737 = £ 40.737

" SETTE " 1 42019 = £ 42.019

£ 280.320

ANNO 1984

UNITARIO

MESE IN APRILE RIPOSO NON GODUTO 1 43153 = £ 43.153

ANNO 1985

UNITARIO

MESE IN GENNAIO RIPOSO NON GODUTO 1 45748 = £ 45.748

ANNO 1988

UNITARIO

MESE IN AGOSTO RIPOSO NON GODUTO 1 60851 = £ 60.851

ANNO 1990

UNITARIO

MESE IN MARZO RIPOSO NON GODUTO 2 72013 = £ 144.026

" APRILE " 1 72013 = £ 72.013

" MAGGIO " 1 73179 = £ 73.179

" LUGLIO " 1 73.179 = £ 73.179

" AGOSTO " 1 73.179 = £ 73.179

" OTTOBRE " 1 73.179 = £ 73.179

/

ESE M NOVEMBRE RIPOSO NON SOBOITO 3 | 74272 = £ 722,816

731,571

ANNO 1991

UNITARIO

MESE M GENNAIO RIPOSO NON SOBOITO 1 | 76,362 = £ 76,362

" GIUGNO 1 | 77,834 = £ 155,668

" LUGLIO 1 | 77,834 = £ 77,834

" AGOSTO 1 | 77,834 = £ 77,834

" SETT. 1 | 78082 = £ 78082

" OTTOBRE 3 | 78082 = £ 234,246

" NOVEMBRE 1 | 79315 = £ 79,315

779,341

RIEPILOSO

ANNO 1981 = £ 406,487

" 1982 = £ 415,285

" 1983 = £ 280,320

" 1984 = £ 43,153

" 1985 = £ 45,748

" 1988 = £ 60,851

" 1990 = £ 731,571

ANNO 1991 = £ 779,341

2.762.756

Relata di notifica

Ad istanza dell'avv. A. Maurizio Passiatore, procuratore del
ricorrente in atti, io sottoscritto Assistente Unep della Cor-
te di Appello Distaccata di Taranto, ho notificato copia sepa-
rata e conforme del ricorso ed allegati conteggi per legale
scienza, a:

1 - A.M.A.T. in persona del suo legale rappresentante p.t.
corrente in Taranto via C. Battisti n. 657, mediante consegna
a mani

Cefe aff. mag. *A. Santagada*
a mani dell'impiegato
adatto alla Segreteria incaricato alla ricezione del
di 14 LUG. 1997

A. Santagada
ARTURO SANTAGADA
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
REGIME DISTACCATA DI TARANTO